

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), in data (omissis) ha chiesto parere in ordine all'applicabilità dell'art. 24 del CDF poiché a seguito di opposizioni a sanzioni amministrative in favore di una Società Sua cliente sta procedendo al recupero delle spese di lite liquidate in danno di (omissis), ma nel contempo vorrebbe candidarsi come procuratore esterno della stessa (omissis) per svolgere incarichi per la tutela giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv. Alessandro de Belvis e Avv. Valeria Labella

Osserva

L'art. 24 del **codice deontologico forense** rubricato "**Conflitto di interessi**", richiamato dall'istante, "*mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato.*" (C.N.F., sentenza 26 settembre 2014, n. 110).

Con questa norma deontologica si cerca, altresì, di "assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa. In difetto, la rinuncia al mandato -che pure non deve necessariamente realizzarsi ad horas comunque o con assoluta immediatezza- certo non può essere procrastinata per mesi ed intervenire dopo una considerevole attività professionale, e ciò a prescindere che il conflitto stesso non abbia in concreto recato pregiudizio al cliente, circostanza, questa, che vale esclusivamente ad attenuare la portata lesiva della violazione, ma non a scriminarla, riverberandosi sulla misura della sanzione. (C.N.F., sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229).

Anche l'art. 3 "**Doveri e deontologia**" della **Legge 31 dicembre 2012 n. 247** "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" disciplina "1. L'esercizio dell'attività di avvocato che deve essere fondato sull'**autonomia** e sull'**indipendenza** dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. [omissis] 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà e probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

Così l'art. 6 del **codice deontologico forense**, rubricato "**Dovere di evitare incompatibilità**" disciplina "2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense".

A sua volta, l'art. 9 rubricato "Doveri di probità, dignità e decoro ed indipendenza" similmente stabilisce "1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

Nella formulazione di tali articoli la fattispecie viene espressamente ampliata all'ipotesi in cui il conflitto di interesse sia anche solo potenziale (ex plurimis Cass. civ. sez. III 14 luglio 2015, n. 14634, 25 giugno 2013, n. 15884; Cass. civ. sez. un., 04 novembre 2011, n. 22882, 19 agosto 2009, n. 18359, 21 maggio 2004, n. 9728, 15 ottobre 2002, n. 14619) in linea con la Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo (adottata nella Sezione Plenaria del CCBE del 25 novembre 2006), che già esplicitava che fosse sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre l'avvocato a non accettare l'incarico; con indicazione particolarmente efficace il Principio della Prevenzione dei conflitti di interessi tra clienti o tra il cliente dettava: "Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'avvocato deve evitare i conflitti di interessi. Pertanto un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra di loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà abbandonarlo. Tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza, indipendenza e lealtà".

Con espresso riferimento ai principi di riservatezza e lealtà, si rimanda all'**art. 28 "Riserbo e segreto professionale"** del **codice deontologico forense**, nonché all'**art. 6 "Segreto professionale"** della Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. La ratio dei principi normativi sopra richiamati è facilmente individuabile nella necessità di salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della figura dell'avvocato.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'istante debba uniformarsi ai principi normativi sopra richiamati, valutando opportunamente secondo il personale giudizio la sussistenza o meno di conflitto di interessi anche potenziale.

Parole/frasi chiave:

art. 3; art. 6; art. 24; art. 28; conflitto di interessi; autonomia; indipendenza; dovere di evitare incompatibilità; riserbo e segreto professionale.